



**COMUNE DI FERLA**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E  
GESTIONE DI UN CHIOSCO ALL'INTERNO DEL  
PARCO PUBBLICO URBANO.**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 9 Luglio 2003**

## **ART.1 OGGETTO**

E' oggetto della presente convenzione la concessione di area pubblica per l'installazione e gestione di un chiosco da collocare all'interno del Parco Pubblico da adibire ad esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari di cui al 1 raggruppamento e alla somministrazione di alimenti e bevande secondo la disciplina del commercio su aree pubbliche previste dalla legge 112/91, art.2 comma 6, L.R. 18/95 e L.R. 2/96 e con le limitazione specificate al successivo art.2.

## **ART.2 REQUISITI**

Gli alimenti possono essere somministrati crudi o sottoposti a cottura e non è consentita la manipolazione elaborata. Per semplificazione si elencano gli alimenti somministrabili: panini, cibi preconfezionati da riscaldare, siano essi precotti o surgelati e di tipologie similari. E' vietata l'attività di ristorante e pizzeria.

## **ART.3 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La Ditta Concessionaria è obbligata:

- a) ad osservare il seguente orario di apertura del chiosco:
  - 1) per il periodo intercorrente dal 15.5 al 15.09 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 2,00 del giorno successivo nei giorni festivi e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 1,00 del giorno successivo nei giorni feriali, su sette giorni rimanendo quindi sollevata dall'obbligo della chiusura per riposo settimanale in quanto incaricata in maniera esclusiva di servizio pubblico all'interno del parco pubblico urbano.
- b) Il Sindaco ha facoltà di modificare l'orario di apertura del parco,garantendo le ore eccedenti con personale comunale e senza alcun onere per il concessionario;
- b) dovrà inoltre assicurare l'igiene e il decoro dei viali e delle aree a verde esistenti all'interno del parco con la sola esclusione della manutenzione dell'arredo a verde e dell'impianto di pubblica illuminazione ,che rimane a carico dell'amministrazione concedente;
- c) a stipulare apposita polizza assicurativa a favore del Comune di Ferla a garanzia di eventuali danni derivanti da atti vandalici che dovessero interessare gli arredi e il verde del Parco Urbano per un importo minimo garantito di 10.000,00 Euro;
- d) a richiedere, prima dell'installazione del chiosco, la concessione edilizia in conformità al vigente strumento urbanistico e, a lavori ultimati ,la necessaria agibilità;
- f) a richiedere prima dell'effettivo inizio dell'attività in concessione, l'autorizzazione sanitaria e l'autorizzazione amministrativa per la vendita e per la somministrazione

di prodotti alimentari (1 raggruppamento) e secondo la disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge 112/91 art.2 comma 6, L.R. 18/95 e L.R. 2/96 per la somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART.4 LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DEL CHIOSCO**

Il Chiosco, da fornirsi e installarsi a cura del concessionario, dovrà essere posizionato all'interno dell'area segnata in giallo nell'allegata planimetria .

Tutti i collegamenti agli impianti idrico, fognario ed elettrico dovranno essere realizzati anch'essi a cura e spese del concessionario.

Il manufatto che il concessionario intenderà installare dovrà essere realizzata in legno o in ferro con esclusione di alluminio.

L'ubicazione effettiva e la dimensione del prefabbricato sono lasciate alla libera scelta del concessionario purché l'installazione avvenga nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico vigente, compatibilmente con lo spazio destinato allo scopo ed evidenziato in planimetria.

Il concessionario è tenuto altresì ad osservare la seguenti prescrizioni:

- a) a presentare entro 15 giorni dalla stipula della convenzione o dal verbale della consegna dell'area istanza per l'avvio dell'attività ivi compresa quella tendente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia;
- b) a dare inizio alla realizzazione delle opere necessarie entro 15 giorni dal rilascio della concessione edilizia ed a terminarli entro e non oltre 30 giorni dall'inizio pena l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1% dell'importo netto contrattuale.

#### **ART.5 FACOLTA' DEL LOCATARIO**

Il concessionario potrà disporre dello spazio esterno circostante il fabbricato e comunque nei limiti dell'area perimetrata in giallo nell'allegata planimetria per allestire i tavoli per la consumazione dei prodotti in distribuzione.

In ogni caso quanto sopra dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'armonico inserimento nel contesto degli elementi di arredo urbano ivi esistenti.

## **ART.6 DURATA**

La concessione, avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla lettera f) dell'art.3 previo verbale di consegna del Parco Urbano.

Nel lasso di tempo intercorrente tra il verbale di consegna dell'area e il rilascio della concessione amministrativa, il concessionario è tenuto all'apertura del parco, secondo quanto previsto all'art.3 lett. a) della presente convenzione.

## **ART.7 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo annuo complessivo, da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione, è stabilito nella misura di € 200,00 risultante dal relativo atto di affidamento e dovrà essere versato al Comune in due rate semestrali anticipate.

I ratei dovranno essere versati entro i primi quindici giorni dei mesi di Gennaio e Luglio di ciascun anno.

## **ART.8 VIGILANZA**

Il Comune, l'autorità sanitaria e chiunque ne abbia facoltà, ai sensi di legge, ha libero accesso al chiosco per esercitare la sorveglianza che gli compete.

Il Comune, altresì, ha facoltà di eseguire, a mezzo di rappresentanti dell'Ufficio Attività Produttive, dell'U.T. e del Corpo di Polizia Municipale, tutti quei controlli che ritenga necessari per verificare il corretto rispetto della presente convenzione.

## **ART.9 DIVIETI**

E' fatto divieto di qualunque forma di concessione, di sublocazione o conduzione per conto a terzi della gestione dell'attività oggetto della presente convenzione, ad eccezione della nomina di un preposto; nonché applicare qualsiasi forma di pagamento per l'accesso al parco.

## **ART. 10 ONERI FISCALI**

La Ditta concessionaria è soggetto passivo d'imposta ed è tenuta al pagamento di ogni onere e tassa derivante dall'esercizio dell'attività commerciale, ivi compresi i tributi facenti capo al Comune e a quant'altro previsto dalla legge.

E' altresì tenuta al pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria derivanti dalla stipula della presente convenzione.

## **ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI**

In caso di inottemperanza a quanto previsto dal presente contratto, previa contestazione scritta contenente il termine, nel massimo di 10 giorni, entro cui il concessionario deve rimuovere le cause, il Sindaco, ove non venga rispettato il termine assegnato, perpetrandosi l'inadempienza, deve applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 260,00 secondo la gravità del caso, come accertata.

Il Concessionario, allo scadere del termine contrattuale, s'impegna a rimuovere il chiosco e a lasciare automaticamente l'area in uso sgomberata da ogni cosa di sua proprietà ripristinando lo stato dei luoghi a come trovatisi antecedentemente alla concessione.

Il disimpegno dell'area come sopradetto potrà avvenire su autorizzazione dell'Ente concessionario, anche e non più tardi del nuovo affidamento in concessione fatta eccezione nel caso in cui l'eventuale nuovo concessionario fosse interessato ad acquistare l'immobile nello stato in cui si troverà. In questo ultimo caso il vecchio concessionario ed il suo subentrante rivolgeranno comunicazione congiunta a questo Ente che comunque rimarrà estraneo agli accordi tra le parti. E' comunque vietata ogni forma di locazione ed a ragione di ciò dovrà farsi pervenire a questo Ente apposito negozio giuridico idoneo a trasferire ogni diritto sul manufatto di che trattasi dal vecchio al nuovo concessionario.

L'uso pubblico del Parco Urbano non potrà in nessun modo essere limitato da qualsivoglia restrizione da parte del concessionario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di organizzare in forma del tutto gratuita eventuali iniziative nelle date che saranno decise dall'Amministrazione.

Qualora il concessionario effettuerà serate di Piano Bar o Caffè Concerto si dovrà attenere alle normative vigenti ed in particolare la musica trasmessa non dovrà superare la soglia dei decibel fissata dalla legge.